



Istituto Comprensivo "Balzico-Giovanni XXIII"
Viale G. Marconi n° 38 - 84013 Cava de' Tirreni (SA) –
Tel. 089/2966890 089/464047
E-mail: saic8bz003@istruzione.it - Pec: saic8bz003@pec.istruzione.it
Sito web: <https://www.icscuolabalzico.edu.it>
Codice Univoco Ufficio: J5H76D - C.F.: 95179010657 Codice
meccanografico: SAIC8BZ003



IC - "BALZICO GIOVANNI XXIII"-CAVA DEI TIRRENI
Prot. 0010906 del 06/10/2026
VII (Uscita)

Ai docenti dell'I. C Balzico Giovanni XXIII
Al DSGA

Circolare n. 28

Oggetto: Disposizioni urgenti in materia di vigilanza degli alunni nei locali palestra e nei laboratori.

Si ricorda a tutto il personale in indirizzo che la vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio primario che discende direttamente dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile e dall'art. 61 della Legge 312/1980.

Nei locali ad alta densità di attrezzature, quali palestre e laboratori, tale obbligo deve essere inteso con estremo rigore, data la natura intrinsecamente rischiosa delle attività che vi si svolgono.

Il docente di Scienze Motorie è responsabile della sicurezza degli alunni dal momento dell'ingresso negli spogliatoi fino al termine dell'ora di lezione.

Nello specifico:

- Accoglienza e Spostamenti: I docenti devono prelevare la classe e accompagnarla negli spogliatoi, vigilando affinché il cambio d'abito avvenga in tempi brevi e in modo ordinato.
- Utilizzo Attrezzature: È severamente vietato agli alunni l'utilizzo di attrezzi (quadro svedese, pertiche, pesi, ecc.) in assenza del docente o senza esplicita autorizzazione. Il docente deve verificare l'integrità dei sussidi prima dell'uso.
- Presenza Costante: Il docente non deve mai abbandonare la palestra durante la lezione. In caso di emergenza, deve richiedere l'intervento del collaboratore scolastico al piano.

Nei laboratori la vigilanza si integra con le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08:

- Accesso ai Locali: Gli alunni possono accedere ai laboratori solo in presenza del docente. L'apertura e la chiusura dei locali sono a cura del docente.

In caso di infortunio, il docente deve prestare il primo soccorso (senza somministrare farmaci), attivare la procedura di emergenza interna e compilare tempestivamente il registro degli infortuni entro i termini di legge.

Nota Bene: La responsabilità del docente è di natura "aggravata": in caso di danno, spetta all'insegnante dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare l'evento e di non aver potuto impedire il fatto nonostante la costante sorveglianza.

Certi della consueta collaborazione per la tutela dell'incolumità degli studenti e della serenità lavorativa di tutti, si invita il personale alla massima osservanza di quanto sopra esposto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Teresa Sorrentino
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993